



AREA DELLE RISORSE

Settore Servizi Finanziari

Ufficio Economato

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL PACCHETTO ASSICURATIVO DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA PERIODO 01.01.2013 – 01.01.2016.

Disposizioni Generali per tutti i lotti

LOTTO A	Polizza all risks
LOTTO B	Polizza infortuni categorie varie
LOTTO C	Polizza RC patrimoniale
LOTTO D	Polizza RCA e Garanzie Accessorie (ARD)
LOTTO E	Polizza incendio/furto/kasko veicoli di Amministratori e Dipendenti
LOTTO F	Polizza tutela giudiziaria
LOTTO G	Polizza merci trasportate
LOTTO H	Polizza Rct/o

Sommario

	pag.
<i>DISPOSIZIONI GENERALI.....</i>	3
Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Articolo 2 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APPALTO.....	3
Articolo 3 – ONERI DELLA SICUREZZA.....	4
Articolo 4 – RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESE	4
Articolo 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	4
Articolo 6 – DURATA DELL'APPALTO.....	4
Articolo 7 – DISDETTA IN CASO DI SINISTRO.....	5
Articolo 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	5
Articolo 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	7
Articolo 10 - PAGAMENTO DEL PREMIO.....	7
Articolo 11 – REGOLAZIONE DEL PREMIO	8
Articolo 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
Articolo 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	9
Articolo 14 – INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI.....	9
Articolo 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	10
Articolo 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	10

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, per singoli lotti, del pacchetto assicurativo della Provincia di Brescia periodo **01.01.2013 – 01.01.2016** così suddiviso:

LOTTO A	Polizza all risks	CIG. 447600000D
LOTTO B	Polizza infortuni categorie varie	CIG. 447602008E
LOTTO C	Polizza RC patrimoniale	CIG. 4476036DBE
LOTTO D	Polizza RCA e Garanzie Accessorie (ARD)	CIG. 44760476D4
LOTTO E	Polizza incendio/furto/kasko veicoli di Amministratori e Dipendenti	CIG. 4476060190
LOTTO F	Polizza tutela giudiziaria	CIG. 4476246B0B
LOTTO G	Polizza merci trasportate	CIG. 447631974 A
LOTTO H	Polizza Rct/o	CIG. 4476343B17

Articolo 2 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APPALTO

Il servizio sarà affidato, mediante procedura aperta da espletarsi in lotti singoli di cui al precedente art.1.

L'importo a base d'asta dell'intero pacchetto assicurativo è pari a € 1.673.435,00= annuali, oneri e tasse inclusi, così suddiviso per ciascun lotto:

LOTTO A	Polizza all risks	€ 125.000,00	CIG. 447600000D
LOTTO B	Polizza infortuni categorie varie	€ 68.200,00	CIG. 447602008E
LOTTO C	Polizza RC patrimoniale	€ 170.000,00	CIG. 4476036DBE
LOTTO D	Polizza RCA e Garanzie Accessorie (ARD)	€ 46.200,00 per copertura base RCA ed € 16.100,00 per garanzie accessorie ARD	CIG. 44760476D4
LOTTO E	Polizza incendio/furto/kasko veicoli di Amministratori e Dipendenti	€ 21.200,00	CIG. 4476060190
LOTTO F	Polizza tutela giudiziaria	€ 25.000,00	CIG. 4476246B0B
LOTTO G	Polizza merci trasportate	€ 1.735,00	CIG. 447631974 A
LOTTO H	Polizza Rct/o	€ 1.200.000,00	CIG. 4476343B17

Il suddetto importo, riferito alla durata contrattuale dei singoli lotti, ammonta ad € 5.020.305,00=, elevabile, ai sensi degli artt. 28 e 29 e in applicazione dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 per l'eventuale opzione di rinnovo per la ripetizione di servizi analoghi per un periodo massimo di tre anni, fino ad importo di € 10.040.610,00=, fatte salve eventuali integrazioni che si rendessero necessarie, fermo restando i limiti di cui all'art. 11 comma 3 del R.D. nr. 2440/1923 e dell'art. 311 del DPR 207/2010 e fatta salva la possibilità di prosecuzione della copertura assicurativa, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente per cause non imputabili all'Amministrazione, fino alla decorrenza del nuovo contratto.

Articolo 3 – ONERI DELLA SICUREZZA

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a € 0,00= (zero) in quanto non sono previsti rischi da interferenza (art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n. 3 del 5.03.2008 Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture).

Articolo 4 – RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESE

E' ammessa la partecipazione in coassicurazione o di raggruppamenti temporanei di concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e artt. 276 e 277 del D.P.R. 207/2010.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o coassicurazione.

Articolo 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La gara è aperta a tutti i soggetti regolarmente iscritti al registro delle imprese presso la competente CCIAA o analogo registro di Stato Europeo tra le cui attività esercitate figurino la voce di "Esercizio delle assicurazioni" nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali di cui agli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006, come specificati nel disciplinare di gara.

Articolo 6 – DURATA DELL'APPALTO

La durata contrattuale è fissata in anni 3 (tre) con decorrenza alle ore 00 del 01/01/2013 e scadenza alle ore 00 del 01/01/2016, con eventuale opzione di rinnovo (tre anni) ai sensi degli artt. 28 e 29 e in applicazione dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 180 giorni.

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell'obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Non è ammesso il recesso della Società da singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Articolo 7 – DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall' assicurazione con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.

Articolo 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto verrà aggiudicato mediante esperimento di procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi del combinato disposto degli art. 3 p.to 37 e art. 55 del D. Lgs. 163/06 da aggiudicarsi, per singoli lotti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ritenuta più conveniente per la Stazione Appaltante in base ai seguenti parametri :

PREZZO: max 50 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta economica, si applicherà il sistema di calcolo di seguito specificato:

$$CXI = \frac{Pxmin}{Pxi} \times Cxmax$$

dove: Cxi = punteggio attribuibile alla ditta in esame;

Pxmin = prezzo più basso (diverso da zero);

Pxi = prezzo offerto da ogni singolo concorrente (diverso da zero);

Cxmax = punteggio max attribuito al prezzo (50 punti).

OFFERTA TECNICA - Accettazione normativa: max 50 punti

Per l'attribuzioni del punteggio all'offerta tecnica, si applicheranno i seguenti criteri:

- alle offerte che **non presenteranno variazioni** migliorative e/o peggiorative rispetto alle condizioni di copertura richieste dal capitolato: punti 45;
- alle offerte che **presenteranno solo variazioni migliorative** rispetto alle condizioni di copertura richieste dal capitolato: X punti (45 punti + ulteriori punti attribuiti per gli elementi migliorativi proposti)
- alle offerte che **presenteranno solo variazioni peggiorative** rispetto alle condizioni di copertura richieste dal capitolato: X punti (45 punti - punti di penalizzazione per gli elementi peggiorativi proposti)
- alle offerte che **presenteranno variazioni sia migliorative che peggiorative** rispetto alle condizioni di copertura richieste dal capitolato: X punti (45 punti + ulteriori punti attribuiti per gli elementi migliorativi proposti – punti di penalizzazione per gli elementi peggiorativi)

Il maggior punteggio per gli elementi migliorativi e le penalità per gli elementi peggiorativi, per ciascuna variante, saranno attribuiti dalla Commissione secondo quanto segue:

<u>Limitazione inaccettabile</u> : tale da vanificare totalmente la portata della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate tutelanti effetti economici non sostenibili o tali da rendere ingiustificatamente onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti	Esclusione dell'offerta
<u>Limitazione gravissima</u> : tale da compromettere l'utilità della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate indispensabili o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile o tali da precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o da rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti	Fino a meno 5 punti
<u>Limitazione elevata</u> : tale da ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo complesso o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti o tali da precludere in modo prevedibile la positiva gestione del sinistro o da rendere particolarmente onerosa la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti	Fino a meno 3,5 punti
<u>Limitazione significativa</u> : tale da non ridurre in modo sostanziale la portata della copertura ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di eventi scarsamente prevedibili o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate significative o tale da rendere difficoltosa o incerta l'interpretazione del contratto o tale da produrre effetti potenzialmente dannosi per la positiva gestione del sinistro o da rendere potenzialmente onerosa per l'assicurato la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti	Fino a meno 2 punti
<u>Limitazione lieve</u> : tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurre in modo significativo la portata o tale da escludere una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici prevedibilmente non sensibili o da incidere su rischi non frequentemente registrati	Fino a meno 0,5 punti
<u>Limitazione ininfluenza</u> : tale da non ridurre la portata di una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici non sensibili	0 punti
<u>Miglioramento eccellente</u> : l'estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza;	Fino a più 5 punti
<u>Miglioramento consistente</u> : l'estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza;	Fino a più 3,5 punti
<u>Miglioramento significativo</u> : l'estensione che insiste su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura con rassicurante potenzialità di danno in termini di punta od entità anche di un	Fino a più 2 punti

singolo sinistro;	
<u>Miglioramento apprezzabile</u> : l'estensione che insiste su: rischi specifici dell'attività oggetto della copertura con potenzialità di danno in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo; facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto;	Fino a più 1 punto
<u>Miglioramento lieve</u> : l'estensione che insiste su: rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura con potenzialità di danno moderata in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico; facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto;	Fino a più 0,5 punti
Limitatamente al lotto C) Rc patrimoniale Scelta di una delle ipotesi di franchigia frontale per sinistro di cui al punto 5. della Scheda di Copertura di cui a pagina 2 di capitolato (non sono ammesse franchigie o scoperti diversi da quelli proposti in Capitolato)	Meno 0 punti: scelta ipotesi di <u>nessuna franchigia frontale</u> Meno 10 punti: scelta ipotesi di apposizione franchigia frontale di € <u>5.000 per sinistro</u>

Limitatamente al Lotto H) Rct/o, essendo previste due ipotesi di franchigia frontale per sinistro, verranno stilate due distinte graduatorie. Ai fini della scelta del contraente, la stazione appaltante opererà per la soluzione che risulterà più conveniente in termini economici per la Provincia di Brescia.

Articolo 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto (polizza):

- I Capitolati Tecnici ;

Articolo 10 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto ; il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Articolo 11 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio convenuto anticipato in via provvisoria è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio.

Articolo 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. È fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Articolo 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria prescritta dall'art. 75 del D.Lgs 163/06, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicataria, è stabilita nella somma pari al 2% del prezzo a base d'asta di cui al precedente art. 2 al netto di tasse e oneri fiscali per l'intero periodo contrattuale, percentuale pari ai seguenti importi:

LOTTO A	€ 6.134,97
LOTTO B	€ 3.992,20
LOTTO C	€ 8.343,56
LOTTO D	€ 3.104,76
LOTTO E	€ 1.120,70
LOTTO F	€ 1.237,11
LOTTO G	€ 92,53
LOTTO H	€ 58.895,70

La cauzione definitiva prescritta dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006 che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, è stabilita nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge.

La mancata costituzione della garanzia di cui al secondo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia di Brescia, che interpellerà il concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 163/2006. La garanzia cessa d'avere effetto solo alla data d'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d'ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (Art. 123 del D.P.R. 207/10). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 123 del D.P.R. 207/10.

Articolo 14 – INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI

Le imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi, per l'amministrazione dei contratti, di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Provincia di Brescia si avvale di Marsh SpA in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del Broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria dei contratti, nella misura dello 0,001% del premio imponibile per il Lotto D - Polizza RCA e Garanzie Accessorie (ARD) e dell'8% del premio imponibile per i restanti Lotti, non suscettibile a varianti. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

L'assicurazione avrà decorrenza dalle ore 00.00 del giorno indicato, come da ordine fermo inviato alle compagnie dal broker; il relativo premio verrà corrisposto tramite il broker entro **60** giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 11 ~~ce 12~~ e 9 (come modificato dal D.Lgs. 53/2010) la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art. 11 c 6 D.Lgs. 163/06 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

Articolo 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la Provincia di Brescia e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà quello di Brescia.

Articolo 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990, è il Capo Ufficio Economato della Provincia di Brescia.